



**COMUNE DI FRUGAROLO**  
(Provincia di Alessandria)

---

**DETERMINA**  
**del Segretario Comunale**

N.7/S/22

**OGGETTO: CCI anno 2021 - SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DI CUI ALL'ART. 23 CCNL 14.09.2000. ANNO 2020 (art. 68 c 2 lett. d - CCNL 21.5.18).**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**VISTO** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Frugarolo, nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24.11.2016;

**RILEVATO** che il Servizio di Pronta Reperibilità di cui all'art. 23 CCNL 14.09.2000 costituisce un servizio essenziale del Comune di Frugarolo, istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili, nell'interesse della collettività e a salvaguardia della pubblica incolumità, del patrimonio comunale;

**RILEVATO** che:

- Anche durante le ferie, il dipendente che fruisce della indennità di pronta reperibilità deve essere disponibile al rientro per urgenti necessità, come ipotizzato dall'art.18, comma 11, del CCNL del 6.7.1995 – parere Aran RAL 1760; Conformemente allo spirito dell'istituto (comportante l'obbligo del dipendente di restare a disposizione del datore di lavoro ed eventualmente di fornire la propria prestazione lavorativa, ove necessario), qualunque dipendente può essere collocato in reperibilità, purché al di fuori dell'orario di lavoro (in tal senso l' art. 23, comma 4, del CCNL del 14.9.2000, espressamente dispone: "l'indennità di reperibilità ... non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato") – parere Aran RAL 1743; Va precisato che le risorse per il finanziamento dell'indennità di reperibilità, di cui all'art. 23 del CCNL del 14.9.2000, devono essere rinvenute in quelle generali, già disponibili, destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, come espressamente disposto dall'art. 17, comma 2, lett. d) del medesimo CCNL dell'1.4.1999 – parere Aran RAL 1238; la mancanza del contratto integrativo impedisce l'erogazione dei trattamenti economici accessori. Infatti, si deve ricordare che il legislatore (art.2, comma 3, e art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001) ha demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti da questa stabiliti, alla contrattazione integrativa la determinazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni nonché i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione degli stessi; si tratta di una precisa riserva di contrattazione. Pertanto, se manca l'intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nella individuazione dei soggetti destinatari, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione delle diverse voci del trattamento economico accessorio, nell'ambito di quelle individuate dall'art.17 del CCNL dell'1.4.1999, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie effettivamente disponibili e quantificate nel rispetto dei vigenti vincoli legali e contrattuali, non può procedersi all'effettiva erogazione dei compensi di cui si tratta al personale interessato. Con particolare riferimento ai compensi accessori da voi richiamati, si ritiene utile anche specificare che: a) spetta al singolo ente, nella sua veste di datore di lavoro che organizza e disciplina lo svolgimento delle attività produttive, ogni decisione circa l'individuazione delle aree di pronto intervento, l'istituzione ed

le modalità operative del servizio di pronta reperibilità, sulla base di una autonoma ed adeguata valutazione delle proprie esigenze organizzative (art. 23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000). Pertanto, tale decisione non forma oggetto di contrattazione integrativa. L'intervento della contrattazione integrativa non attiene al profilo regolativo (l'istituto, sotto il profilo contenutistico non è in alcun modo oggetto di contrattazione integrativa), ma solo a quello del relativo finanziamento; b) l'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, ai fini dell'applicazione dell'istituto, demanda espressamente alla contrattazione decentrata integrativa il compito determinante dell'individuazione delle prestazioni lavorative che, in relazione alle loro caratteristiche contenutistiche, danno titolo alla corresponsione dell'indennità di rischio, nell'ambito, evidentemente, delle risorse (stabili o variabili) che a tale specifica finalità le parti negoziali ritengono opportuno destinare. Quindi, come sopra anticipato, la mancanza di tale preventiva individuazione dei destinatari (e delle risorse a tal fine necessarie) non consente l'erogazione del compenso di cui si tratta – parere Aran RAL 1900;

**Visto** il Contratto Collettivo Integrativo predisposto dalla Delegazione di parte Pubblica di questo Comune e relativo all'anno 2021, approvato dalla parte Sindacale in data 14.02.2022, rinviato alla Giunta Comunale per l'approvazione definitiva, in base al quale è stato previsto di attribuire il servizio di pronta disponibilità a n. 5 unità di personale, nn. 2 operatori del servizio tecnico manutentivo addetti alla manutenzione del patrimonio comunale e nr. 3 unità di personale addette all'ufficio segreteria, anagrafe e tributi, per un ammontare complessivo di € 2.594,00 lorde/A;

**Rilevato** che la Delegazione di Parte Pubblica nella contrattazione in argomento si è attenuta alle linee di indirizzo formulate da questa Amministrazione Comunale approvate con Deliberazione della Giunta Comunale e il Fondo in oggetto è stato quantificato nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, nonché dei vincoli normativi attualmente vigenti in materia di contenimento delle spese di personale (e sul Fondo è stato richiesto il parere preventivo di congruità del revisore dei conti, reso in data 10.02.2022);

**Rilevato** che il fondo complessivo, comprensivo della quota fissa e variabile dello stesso, previsto dall'art. 15 CCNL del 1 Aprile 1999, destinato a finanziare le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2021, così come quantificato, in applicazione dei criteri sopra indicati, tra la Delegazione di Parte Pubblica e quella Sindacale nel sopraccitato Preliminare di Accordo Collettivo Decentrato, ammonta a complessivi € 41.734,00 nei parametri di crescita esclusi dal limite invalicabile rappresentato dal fondo 2016 pari ad € 28.735,00;

**Dato atto che** il sottoscritto segretario comunale è stato assunto dal Comune di Frugarolo in data 01.01.2017, quindi, anche in relazione all'anno 2021, anche in considerazione dei lavori aggiuntivi svolti dalle unità del personale tecnico-manutentivo, ha ritenuto opportuno suddividere la somma prevista per la pronta disponibilità solo al personale dei servizi esterni, per compensare lo svolgimento di attività ulteriori, svolte in economia, che, se appaltate all'esterno, avrebbero comportato per l'Amministrazione una maggiore spesa;

**Dato atto che**, come previsto nel CCI 2021 siglato dalla parte pubblica e dalla parte sindacale, le liquidazioni vengono effettuate nell'alveo di quanto avvenuto già con il contratto integrativo relativo all'anno 2020;

**Rilevato** che il summenzionato Preliminare del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo afferente l'anno 2021 è stato regolarmente inviato al Revisore dei Conti e formalmente approvato con Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale adottata in seduta del 14.02.2022 e dichiarata immediatamente eseguibile, autorizzando contestualmente la Delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione dello stesso;

**RITENUTO**, conseguentemente, la necessità di liquidare ai summenzionati dipendenti l'indennità spettante per il servizio di pronta reperibilità alle condizioni e limiti previsti dall'art. 23 CCNL 14.09.2000 e del richiamato CCI anno 2021, citato nelle premesse;

**VISTO** l'art. 97 comma 4° lett. d) e art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

**1.** Di attribuire, per le ragioni esposte nella parte motiva che qui si intendono integralmente riportate, ed a valere sul Fondo per la CCI dell'anno 2021, l'indennità spettante per il servizio di pronta reperibilità alle condizioni e limiti previsti dall'art. 23 CCNL 14.09.2000 e come indicato nel CCI di Frugarolo, ai seguenti dipendenti non titolari di posizione organizzativa:

**Operatori del servizio tecnico manutentivo**  
**Personale Cat. Prof. B6 € 817,00 lorde annue**  
**Personale Cat. Prof. B6 € 817,00 lorde annue**

**Uffici amministrativi**  
**Personale cat. Prof. C2 € 320,00 lorde annue.**  
**Personale cat. Prof. B7 € 320,00 lorde annue**  
**Personale cat. Prof. B6 € 320,00 lorde annue**

contro la presente determinazione di liquidazione, è possibile presentare osservazioni e controdeduzioni entro e non oltre 60 gg. decorrenti dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. Di impegnare all'uopo la somma annua di €. 2.594,00 oltre oneri riflessi ed Irap e di imputare la stessa al Tit. 1° - Missioni - 01.02-1.01 e 08.01-1.01, del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2022 – esercizio provvisorio, attualmente in esercizio provvisorio autorizzato ex lege sino al 31.03.2022.

Frugarolo, li 14/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.  
Stefano Valerii

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art.153, comma 5, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.).

Si attesta che l'impegno di spesa pari a €. 2.594,00 oltre oneri riflessi ed Irap, da assumere con il presente provvedimento al Tit. 1° - Missioni - 01.02-1.01 e 08.01-1.01 del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2022- in esercizio provvisorio aut. sino al 31.03.2022 - ha garantita la necessaria copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
dott.ssa Simona Bellini

Frugarolo, li 14/02/2022

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento viene pubblicato per estratto, in elenco, all'Albo Pretorio del Comune  
per 15 gg. dal 25.02.2021 al 12.03.2021

Frugarolo, lì 25.02.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

---

## **COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.**

Frugarolo, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

---